



COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 14 del 31/03/2021

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – A porte chiuse.

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

L'anno **duemilaventuno** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **19:30** convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito a porte chiuse, il Consiglio Comunale.

A seguito dell'emergenza Covid-19, in conformità a quanto previsto dall'art.73 del D.L. 18/2020, la seduta si è svolta tramite sistema di videoconferenza Lepida confERENCE nel rispetto delle modalità operative definite con decreto sindacale n.3/2020.

Il VICE SEGRETARIO UNIBOSI PIERANGELO, che partecipa alla seduta in videoconferenza presso il Municipio, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **12** Consiglieri.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRICCOLANI STEFANO – nella sua qualità di SINDACO, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zauli – Cacchi – Mainetti.

Risultano presenti gli Assessori: Casadio – Pirazzini.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n.5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BRICCOLANI STEFANO
DALMONTE NICOLA
SANGIORGI ROBERTO
MANCINI SILVIA
ZAULI CHRISTIAN
REALI CAMILLA
CACCHI LARA
PATUELLI FRANCO
DALPRATO LUCA
VIGNANDO ELISABETTA
MAINETTI CESARE
BELTRANI MARIA DILETTA
TAMPIERI RENATO

Presente in videoconferenza in Municipio
Presente in videoconferenza in Municipio
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Assente
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza
Presente in videoconferenza

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge 27.12.2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- D.Lgs. n. 507/1992;
- D.Lgs. n. 446/1997;
- D.Lgs. n. 23/2011;
- D.Lgs. n. 285/1992;
- D.L. n. 162/2019;
- D.L. 201/2011.

Premesso che:

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 *"a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*.
- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1 della Legge n. 160/2019 *"sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario. Il capo II del decreto legislativo*

n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale e il canone unico mercatale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 87 del 27.11.2014;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 65 del 22.07.1994 e successive modifiche;
- Regolamento disciplinante l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati approvato con delibera C.C. n. 102 del 29.11.2010 e successive modifiche (il canone mercatale sostituisce le forme di prelievo previste nel regolamento in argomento del quale rimangono in vigore le disposizioni concernenti l'organizzazione dei mercati);
- Delibera della G.C. del 2014 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
- Delibera di G.C. n. 53 del 15.02.1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in base alla quale *“Il canone è disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe”;*

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.
- CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA
- CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
- CAPO V – CANONE MERCATALE;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di

natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet "www.finanze.gov";

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

VISTI:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce *per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato D.Lgs. n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*;
- *il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023*;
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTA la convenzione Rep. URF n. 389 del 23.12.2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01.01.2017 all'Unione della Romagna Faentina;

VISTO il decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 16 del 28.12.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2021;

VISTO il decreto del Sindaco del Comune di Solarolo n. 9 del 28.12.2020 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2021 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli art. 49 e 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

DATO ATTO che il Funzionario e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto e con la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

TANTO premesso e considerato, visto l'allegato regolamento, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il parere dell'Organo di Revisione come da verbale conservato presso il Settore Finanziario;

DELIBERA

- 1 di approvare il "*Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale e del Canone Mercatale*" ai sensi della Legge n. 160/2019 articolo 1 commi 816-836, riportato nella presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, come allegato A);
- 2 di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- 3 di disporre che i regolamenti delle entrate sostituite di seguito indicati restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 87 del 27.1.2014;
 - Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. n. 507/93 approvato con delibera di C.C. n. 65 del 22.07.1994 e successive modifiche;
 - Regolamento disciplinante l'esercizio del commercio su aree pubbliche nei mercati approvato con delibera C.C. n. 102 del 29.11.2010 e successive modifiche;
 - Delibera di G.C. del 2014 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP;
 - Delibera di G.C. n. 53 del 15.02.1994 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- 4 di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e in coerenza con le previsioni di Bilancio, nonché alla

- quantificazione delle spese di istruttoria e dei diversi elementi necessari alla quantificazione dei canoni regolamentati;
- 5 di stabilire che, in deroga al regolamento in approvazione, per l'anno 2021 quale anno di prima applicazione del canone, la scadenza annuale di pagamento del canone patrimoniale e mercatale è fissata al 31/05/2021 con scadenza dei pagamenti rateali al 31/5, 30/6, 30/9 e 30/11.
 - 6 di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del Canone Patrimoniale Unico e del Canone Mercatale, nonché le tariffe approvate con la delibera di cui al precedente punto 4., decorrono dall'1.1.2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000;
 - 7 di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha riflessi diretti sul Bilancio dell'Ente in quanto disciplinante l'applicazione di una specifica entrata patrimoniale comunale;

inoltre, stante l'urgenza a provvedere

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.



COMUNE DI SOLAROLO
Provincia di Ravenna

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BRICCOLANI STEFANO

IL VICE SEGRETARIO
UNIBOSI PIERANGELO

COMUNE DI SOLAROLO
(Provincia di Ravenna)

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale unico
e del canone mercatale.**

Approvato con delibera di C.C. n. del ../../....

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1 - Oggetto del regolamento.....	4
Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni e competenza.....	4
Articolo 3 – Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione.....	5
Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo.	5
Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.	7
Articolo 6 - Istruttoria.	7
Articolo 7 - Conclusione del procedimento.....	8
Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.	8
Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.....	8
Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario.....	9
Articolo 11 – Revoca, modifica, rinuncia, estinzione	10
Articolo 12 - Decadenza per mancato pagamento del canone.....	10
Articolo 13 - Dichiarazione di decadenza.	11
Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.....	11
Articolo 15 - Subentro.	11
Articolo 16 - Rinnovo.....	11
Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.	12
CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	13
Articolo 18 - Disposizioni generali per diffusioni pubblicitarie	13
Articolo 19 – Responsabile del canone in materia di diffusioni pubblicitarie	13
Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari	13
Articolo 21 - Divieti e limitazioni.....	14
Articolo 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti.....	14
Articolo 23 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari	14
Articolo 24 – Presupposto del canone	14
Articolo 25 - Soggetto passivo per le diffusioni pubblicitarie	15
Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie.....	15
Articolo 27 – Definizione di insegna d’esercizio	16
Articolo 28 - Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari	16
Articolo 29 – Versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie	17
Articolo 30 - Accertamento e riscossione coattiva per diffusioni pubblicitarie	17
Articolo 31 – Rimborsi e compensazione per le diffusioni pubblicitarie	17
Articolo 32 - Maggiorazioni - Indennità – Sanzioni diffusioni pubblicitarie.....	17
Articolo 33 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere.....	18
Articolo 34 - Mezzi pubblicitari vari.....	18
Articolo 35 – Riduzioni diffusioni pubblicitarie	19
Articolo 36 - Esenzioni diffusioni pubblicitarie	19
CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -	21
Articolo 37 - Tipologia degli impianti delle affissioni	21
Articolo 38 - Servizio delle pubbliche affissioni	21
Articolo 39 - Impianti privati per affissioni dirette	21

Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni	21
Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni.....	22
Articolo 42 - Materiale pubblicitario abusivo	22
Articolo 43 - Riduzione del canone	23
Articolo 44 - Esenzione dal canone.....	23
Articolo 45 - Pagamento del canone.....	23
Articolo 46 - Norme di rinvio	23
CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.....	24
Articolo 47 – Disposizioni generali per occupazioni di suolo pubblico	24
Articolo 48 – Responsabile del canone in materia di occupazioni di suolo pubblico	24
Articolo 49 - Soggetto passivo occupazioni suolo pubblico.....	24
Articolo 50 - Occupazioni abusive	24
Articolo 51 - Durata dell'occupazione	25
Articolo 52 - Criteri per la determinazione del canone per l'occupazione suolo pubblico	25
Articolo 53 - Classificazione delle strade.....	26
Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico..	26
Articolo 55 - Passi carrabili	27
Articolo 56 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.....	27
Articolo 57 – Agevolazioni per occupazioni di suolo pubblico	28
Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti	28
Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee	28
Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva	29
Articolo 61 – Rimborsi per occupazioni di suolo pubblico	29
Articolo 62 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni	29
Articolo 63 - Esenzioni occupazioni suolo pubblico	30
CAPO V – CANONE MERCATALE	31
Articolo 64 – Disposizioni generali.....	31
Articolo 65 - Responsabile del canone relativo alle aree mercatali	32
Articolo 66 - Domanda di occupazione	32
Articolo 67 - Criteri per la determinazione del canone	32
Articolo 68 - Classificazione delle strade.....	32
Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni	32
Articolo 70 - Occupazioni abusive delle aree mercatali	32
Articolo 71 - Soggetto passivo delle aree mercatali.....	32
Articolo 72 - Versamento del canone per le aree mercatali.....	33
Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva	33
Articolo 74 – Rimborsi per occupazioni su aree mercatali	33
Articolo 75 - Indennità - Maggiorazioni – Sanzioni per occupazioni su aree mercatali....	33
Articolo 76 - Norme finali e transitorie.....	34

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, in esecuzione della disciplina istitutiva del canone unico di cui all'articolo 1 commi da 816 a 847 della legge 27 dicembre 2019 n° 160, regola il procedimento di adozione e gli effetti del provvedimento di concessione o di autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari nel territorio del Comune di Solarolo, nonché l'applicazione del prelievo corrispondente regolato ai Capi che seguono.
2. Il presente Regolamento disciplina altresì il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche ai provvedimenti di diffusione di messaggi pubblicitari che siano visibili da aree private o da aree pubbliche.
4. Sono fatti salvi tutti i procedimenti speciali imposti dalla legge, dallo Statuto del Comune e da altri regolamenti comunali.

Articolo 2 - Concessioni e autorizzazioni ed enti competenti al rilascio

1. Tutte le occupazioni permanenti o temporanee di suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, sia che comportino o che non comportino la presenza o la costruzione di manufatti, devono essere precedute da una concessione o autorizzazione da parte del Comune, secondo i casi. Devono essere precedute da una concessione o autorizzazione del Comune anche le occupazioni di suolo, soprassuolo e sottosuolo di tratti di strada appartenenti alle altre amministrazioni pubbliche, se comprese nel centro abitato.
2. Tutte le esposizioni pubblicitarie di cui all'articolo 23 del codice della strada (dpr 285/1992), devono essere precedute da una autorizzazione del Comune, se insistenti o visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale.
3. Tutte le altre esposizioni pubblicitarie visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, devono essere comunque comunicate al Comune, secondo la disciplina del presente regolamento.
4. Le convenzioni che attribuiscono al Comune l'amministrazione di beni appartenenti al demanio di altri enti, determinano la competenza al rilascio delle concessioni ed autorizzazioni relative. Qualora non la definiscano espressamente, la competenza si intende dell'ente che ha l'amministrazione del bene.
5. Si applicano le disposizioni del presente regolamento, in quanto compatibili, anche quando il Comune debba formulare un parere (eventualmente nulla-osta) per occupazioni relative a strade e beni di altre amministrazioni.
6. Secondo la disciplina del presente regolamento devono essere comunicate al Comune le esposizioni pubblicitarie diffuse mediante:
 - a) Veicoli di trasporto pubblico con licenza rilasciata dal Comune;
 - b) Altri veicoli di proprietà o utilizzati da imprese con sede nel Comune.
7. In caso di necessità ed urgenza per evitare danni a persone ovvero gravi danni alle cose, si può procedere ad occupazione di suolo pubblico dandone immediata comunicazione al Comune. La domanda di concessione deve essere comunque presentata entro il primo giorno lavorativo successivo. Alla domanda è allegato

l'eventuale verbale della pubblica autorità che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Qualora la concessione non sia rilasciata, ovvero non venga riconosciuta la necessità ed urgenza della occupazione, quest'ultima si riterrà abusiva.

8. Per l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero per la comunicazione di inizio attività nei casi di subentro in cui sia consentita, si rimanda integralmente al Regolamento del commercio su aree pubbliche vigenti per quanto necessario ed applicabile.

Articolo 3 – Procedimento di gestione delle concessioni ed autorizzazioni e del canone patrimoniale unico: competenze e semplificazione

1. La gestione del procedimento di rilascio delle concessioni o autorizzazioni ai sensi del presente regolamento, è attribuita ad uno o più uffici dell'Amministrazione comunale secondo le competenze a ciascuno di essi attribuite sulla base del funzionigramma, anche sulla base dei pareri, vincolanti o consultivi, espressi da altri uffici dell'ente o da altre amministrazioni pubbliche.
2. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico del cittadino o impresa richiedente e di rendere più veloce la conclusione del procedimento, l'istruttoria relativa ai provvedimenti di concessione e autorizzazione, nonché al rilascio di eventuali nulla osta ad altre amministrazioni, può essere svolta dal soggetto che provvede alla gestione del canone, previa definizione dei procedimenti da parte dell'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni di cui al D.L. 76/2020 (Decreto Semplificazioni), in accordo con il gestore.
3. In relazione all'attuazione del comma 2 le domande di concessione o autorizzazione all'occupazione di spazi pubblici e alla esposizione pubblicitaria, nonché le eventuali comunicazioni corrispondenti, potranno essere presentate o messe nella disponibilità del soggetto gestore che ne curerà l'archiviazione, anche digitale, nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 4 - Avvio del procedimento amministrativo.

1. Il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione o autorizzazione per l'occupazione di spazi pubblici inizia con la presentazione della domanda al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo, se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
 - a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici sottostanti o soprastanti la cui utilizzazione particolare è oggetto della richiesta. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata e definita sulla cartografia comunale;
 - c) l'entità espressa in metri quadrati (o metri lineari) e la durata dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
 - d) l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico;

- e) la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire, se l'occupazione consiste nella costruzione e mantenimento sul suolo pubblico di un manufatto;
 - f) l'eventuale intenzione di utilizzare una parte di essa per svolgervi una attività di vendita diretta di prodotti da parte di un imprenditore commerciale, con indicazione precisa dell'area su cui si svolgerà tale attività;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento e nell'atto di concessione o autorizzazione nonché l'impegno a prestare le garanzie che fossero dovute per la occupazione.
2. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi al particolare tipo di occupazione. Nei casi previsti dalla legge sono ammesse le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.
3. La domanda di autorizzazione alla installazione di un mezzo pubblicitario, o comunque alla esposizione pubblicitaria deve essere indirizzata al Comune. La domanda soggetta ad imposta di bollo se previsto dalla legge, deve contenere, a pena di improcedibilità:
- a) i dati anagrafici del richiedente, con l'indicazione del codice fiscale e, se esistente, della partita iva, telefono, mail, pec, ecc.;
 - b) l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici presso i quali viene richiesta l'installazione del mezzo pubblicitario, oppure, ove non vi sia installazione o la stessa sia su suolo privato, quelli da cui è più immediatamente visibile l'esposizione pubblicitaria. L'indicazione del luogo esatto della collocazione deve essere individuata sulla cartografia comunale;
 - c) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione pubblicitaria, la dimensione, la durata della installazione o esposizione richiesta;
 - d) il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - e) la ragione per la quale è richiesta;
 - f) la descrizione particolareggiata dell'installazione o della esposizione da eseguire, con le sue dimensioni, caratteristiche, colori, disegno;
 - g) l'impegno del richiedente a sottostare a tutti gli obblighi e alle disposizioni contenute nel presente regolamento, nell'atto di concessione, nonché ad eventuali cauzioni che fossero dovute.
4. Quando una esposizione pubblicitaria determini anche una occupazione di spazi ed aree pubbliche ai fini del presente regolamento, la domanda, contenente i diversi elementi, è unica.
5. Nei casi di cui al precedente comma il provvedimento di concessione, emanato nel rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento, comprende l'autorizzazione alla effettuazione dell'esposizione pubblicitaria ed all'occupazione del suolo pubblico.
6. Al fine di semplificare il procedimento amministrativo il Comune pubblica nell'apposito sito web la modulistica e definisce le modalità telematiche di trasmissione delle istanze e, comunque, per i richiedenti che non sono imprese, mette a disposizione la

modulistica prevista secondo i diversi tipi di occupazione, installazione o esposizione, con l'indicazione dei contenuti e dei documenti richiesti.

7. La domanda di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone, prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari, nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
 - a) locandine;
 - b) pubblicità su autoveicoli;
 - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada (D.P.R. 285/1992)

Articolo 5 - Termine per la definizione del procedimento amministrativo.

1. Il termine entro il quale il procedimento deve concludersi con un provvedimento espresso è di 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda presso l'ufficio competente.
2. Qualora sia necessario acquisire il parere di più servizi, oltre a quello che rilascia il provvedimento, ovvero quando sia richiesto il parere di altri enti, per cui può anche essere indetta la conferenza di servizi di cui all'art.14 e seguenti della Legge n. 241/1990, il termine è elevato a 90 giorni (novanta) giorni.
3. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla occupazione o all'autorizzazione all'installazione o esposizione pubblicitaria.
4. Se il provvedimento non viene ritirato entro 30 (trenta) giorni dalla sua emissione, il medesimo decade e l'interessato deve presentare una nuova domanda.

Articolo 6 – Istruttoria e spese di istruttoria.

1. L'ufficio responsabile dell'istruttoria, ricevuta la domanda, provvede ad un esame preliminare di tutti gli elementi sui quali la stessa si fonda e ad un controllo della completezza della documentazione essenziale allegata.
2. Ove la domanda risulti incompleta negli elementi di riferimento dell'occupazione o installazione richiesta, o della esposizione pubblicitaria, o in quelli relativi al richiedente, ovvero carente nella documentazione di cui all'articolo 4 o in quella prevista dalle norme e dai regolamenti vigenti, il responsabile formula all'interessato, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, una richiesta di integrazione.
3. L'integrazione o la regolarizzazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, a pena di archiviazione della stessa, entro 15 giorni dalla richiesta. Detto termine deve essere sempre comunicato al richiedente.
4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda sospende il termine per la conclusione del procedimento fino al momento in cui l'integrazione richiesta è presentata all'ufficio.
5. Il responsabile del procedimento verifica la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici competenti dell'amministrazione ove, per la tipologia dell'occupazione o esposizione pubblicitaria, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri.
6. Il rilascio della concessione o autorizzazione di cui al presente regolamento prevede il pagamento delle spese di istruttoria per l'importo in vigore al momento di presentazione della domanda secondo l'importo definito con atto della Giunta, importo che potrà essere annualmente aggiornato.

7. Non si applicano le spese di istruttoria di cui al presente articolo nel caso di istanza per disdetta della concessione.
8. Nel caso di occupazione permanente che comporti la preventiva autorizzazione allo scavo, le spese di istruttoria saranno dovute solo una volta, al momento dell'avvio del primo procedimento.

Articolo 7 - Conclusione del procedimento.

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria comprendente tutti i pareri eventualmente richiesti, conclude il procedimento amministrativo con una proposta di provvedimento conclusivo ai fini dell'emissione del relativo provvedimento di concessione o di autorizzazione, ovvero di diniego delle stesse, provvedimento da rilasciarsi secondo le disposizioni che seguono.

Articolo 8 - Rilascio della concessione o autorizzazione.

1. Il rilascio della concessione o autorizzazione è subordinato all'assolvimento dei seguenti obblighi:
 - a) pagamento, se dovute, dell'imposta di bollo ed ogni altra imposta per l'atto;
 - b) pagamento delle spese di istruttoria di cui al precedente articolo 6;
 - c) versamento del deposito cauzionale, o altra garanzia, ove richiesti, nella misura stabilita dall'ufficio;
 - d) pagamento della prima rata o della rata unica del canone, secondo quanto stabilito dal presente regolamento.
2. Il deposito cauzionale è imposto nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico possa arrecare dei danni alle strutture pubbliche. L'entità della cauzione è stabilita dall'ufficio tecnico, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessando il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo, compreso quello di assolvimento del canone. E' restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della conclusione dell'occupazione, dell'inesistenza di danni, del perfetto adempimento di tutti gli altri obblighi imposti dal provvedimento di concessione. La verifica stessa deve avvenire entro trenta giorni dalla domanda del concessionario che abbia concluso l'occupazione.
3. La cauzione può essere sostituita da una fideiussione bancaria ovvero da un'altra garanzia, prevista dalla legge.

Articolo 9 - Contenuto ed efficacia del provvedimento.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari utilizzatori del suolo o dello spazio pubblico:
 - a) la misura della superficie espressa in metri quadrati o in metri lineari dell'occupazione;
 - b) la misura ed indicazione dell'area, eventualmente parziale, su cui viene esercitata una attività di vendita di prodotti da parte di un imprenditore commerciale;
 - c) la durata dell'occupazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;

- d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- 2. Il provvedimento di concessione o autorizzazione alla installazione o esposizione pubblicitaria deve contenere, oltre alla specifica indicazione del destinatario o dei destinatari in quanto proprietari o beneficiari del mezzo pubblicitario:
 - a) la tipologia di ogni singolo mezzo pubblicitario o esposizione autorizzati, la superficie ed il contenuto del messaggio pubblicitario;
 - b) la misura ed indicazione dell'area pubblica o privata su cui si possa effettuare l'installazione;
 - c) la durata dell'autorizzazione e l'uso specifico cui la stessa è destinata;
 - d) gli obblighi del titolare della concessione o autorizzazione;
- 3. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità cartacea acquista efficacia al momento del ritiro, previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone. La concessione o autorizzazione rilasciata in modalità telematica acquista efficacia al momento della trasmissione tramite PEC, previo pagamento della prima rata, ovvero della rata unica del canone.
- 4. A discrezione dell'ente, ed in particolare per le occupazioni che rivestono una particolare importanza o strategicità sotto il profilo della sicurezza, l'atto di concessione potrà contenere un "atto d'obbligo" che sarà sottoscritto dal concessionario contenente particolari prescrizioni o clausole di utilizzo e/o gestione del manufatto e/o del suolo.

Articolo 10 - Principali obblighi del concessionario.

- 1. È fatto obbligo al concessionario di munirsi dell'atto di concessione e/o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione o diffusione pubblicitaria e di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione o autorizzazione.
- 2. Pena la decadenza della concessione, il concessionario non può mutare l'uso per il quale la concessione o autorizzazione è stata rilasciata, né modificarne in alcun modo le caratteristiche, né trasferire la stessa a terzi, né affidarla in sub-concessione senza approvazione da parte dell'Amministrazione Comunale.
- 3. In caso di mancato utilizzo, anche per breve durata, il concessionario è tenuto a darne immediata comunicazione per la revoca della concessione o autorizzazione.
- 4. È fatto, altresì, obbligo al concessionario, di rimettere perfettamente in pristino a proprie spese l'assetto dell'area concessa nel caso in cui dalla occupazione o diffusione pubblicitaria siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o di risulta.
- 5. Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso in modo da non limitare o disturbare l'esercizio di diritti altrui o arrecare danni a terzi.
- 6. Il concessionario o il soggetto titolare dell'autorizzazione è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione/diffusione pubblicitaria e ad esibirli a richiesta del personale addetto alla vigilanza ed al controllo. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
- 7. Il concessionario o il titolare dell'autorizzazione è tenuto a mantenere in ottimo stato l'installazione autorizzata, a conservarne l'uso ed il perfetto decoro per tutta la durata

della concessione od autorizzazione. Il mancato rispetto di tale condizione è causa di decadenza della concessione o autorizzazione.

Articolo 11 – Revoca, modifica, rinuncia, estinzione

1. L'Amministrazione può revocare o modificare in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'installazione, ed in ogni caso in cui si renda necessario in virtù di nuove disposizioni di legge o sulla base di una nuova interpretazione delle regole vigenti.
2. Se l'occupazione, installazione o esposizione pubblicitaria è in corso all'atto della revoca, è dovuto il rimborso del canone eventualmente già versato secondo la disciplina del presente regolamento.
3. Il concessionario può rinunciare all'occupazione, installazione, o esposizione pubblicitaria con una comunicazione diretta all'Amministrazione. La sola interruzione dell'occupazione o esposizione non comporta rinuncia alla concessione o autorizzazione, né alla sospensione o rimborso del canone.
4. La rinuncia o la disdetta dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria, deve essere comunicata tramite atto scritto, e-mail, fax entro trenta giorni antecedenti alla scadenza della concessione/autorizzazione.
5. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione di suolo pubblico o esposizione pubblicitaria a carattere annuale, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla cessazione dell'occupazione o esposizione pubblicitaria. La relativa comunicazione di cessazione deve essere presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione.
6. Se l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia espressa ovvero la revoca comporta la restituzione del canone eventualmente versato e del deposito cauzionale. Non sono rimborsabili le spese di istruttoria e gli eventuali oneri corrisposti dal concessionario per il rilascio del provvedimento amministrativo.
7. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Articolo 12 - Decadenza per mancato pagamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite successivamente alla prima o di due rate di canone successive alla prima, anche non consecutive, determina decadenza dalla concessione o autorizzazione.
2. L'ufficio competente alla liquidazione e riscossione del canone notifica al soggetto tenuto al pagamento del canone, un avviso di accertamento esecutivo contenente l'importo del canone dovuto e le eventuali maggiorazioni ed indennità. Nel caso in cui il soggetto tenuto al pagamento del canone non effettui il pagamento entro il termine previsto, prima di procedere alla riscossione coattiva del canone, gli sarà concesso un termine di ulteriori 15 (quindici) giorni per ottemperare al pagamento, avvisando che in difetto, sarà automaticamente decaduto dalla concessione o autorizzazione.

3. La decadenza è automatica in caso di mancata regolarizzazione entro tale termine. L'occupazione o esposizione pubblicitaria devono cessare; ove ciò non avvenga si considerano abusive.
4. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione e concessione. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico del responsabile della occupazione o esposizione pubblicitaria.

Articolo 13 - Dichiarazione di decadenza.

1. La decadenza dalla concessione o autorizzazione è dichiarata dal Comune nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso;
 - b) violazione degli altri obblighi previsti dall'atto di concessione o autorizzazione.

Articolo 14 - Rimozione occupazioni ed esposizioni abusive.

1. Il Comune procede alla rimozione o copertura delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie non autorizzate o per le quali sia intervenuta una decadenza o revoca della autorizzazione o concessione.
2. Il costo della rimozione o copertura è posto a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni o l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
3. Il canone di cui al presente regolamento rimane dovuto, nella misura e con le indennità per le occupazioni abusive fino alla completa rimozione, nonché le sanzioni previste dalle normative vigenti.

Articolo 15 - Subentro.

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico, o all'esposizione pubblicitaria ha carattere individuale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione o il trasferimento.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione o autorizzazione trasferisca a terzi l'attività o il bene in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre 30 giorni dal trasferimento il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, proponendo all'amministrazione una domanda con l'indicazione degli elementi di cui al precedente articolo 4.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione o autorizzazione rilasciata per l'attività o l'oggetto trasferito.
4. Il subentro non determina interruzione della occupazione ai fini dell'assolvimento del canone stabilito per la stessa.

Articolo 16 - Rinnovo.

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può, prima della scadenza della stessa, chiederne il rinnovo, giustificandone i motivi.

2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 4 del presente regolamento.
3. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione o autorizzazione che si chiede di rinnovare.
4. Il procedimento avviato con la domanda segue le stesse regole previste per il primo rilascio delle concessioni e comporta il pagamento delle spese di istruttoria.
5. Il rinnovo della concessione o autorizzazione è subordinato al pagamento del canone per la concessione o autorizzazione per la quale si richiede il rinnovo.
6. Ai fini della determinazione del canone di concessione il rinnovo non costituisce una nuova concessione.

Articolo 17 - Anagrafe delle concessioni o autorizzazioni.

1. Il soggetto terzo incaricato della gestione del canone e dell'istruttoria dei provvedimenti di concessione ed autorizzazione, per i quali è titolato a procedere, provvede alla consegna degli stessi, sulla base delle modalità definite dall'Amministrazione Comunale, dopo aver verificato il versamento della rata unica del canone ovvero la prima rata, e l'assolvimento delle altre condizioni poste al rilascio del provvedimento. L'ufficio provvede a registrare i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono stati emanati seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio, la tipologia, la ubicazione, organizzando un sistema informatico di archiviazione e gestione.
2. Lo stesso provvede a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti e le loro eventuali variazioni, a controllare l'assolvimento del canone dovuto e l'osservanza degli altri obblighi imposti dall'atto di concessione, a verificare la cessazione delle occupazioni o esposizioni pubblicitarie al termine dei relativi provvedimenti di concessione ed autorizzazione.
3. L'affidatario del servizio provvede alla registrazione e gestione, come sopra indicato, anche per le occupazioni od esposizioni pubblicitarie che siano state oggetto, a norma del presente regolamento, di comunicazione da parte degli interessati, o di nulla osta da parte del Comune ad altre amministrazioni.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 18 - Disposizioni generali per diffusioni pubblicitarie

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
3. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e giornaliere o temporanee:
 - a) sono considerate annuali o permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al precedente art. 4 comma 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) per la pubblicità giornaliera o temporanea effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30 (trenta).
4. Continua ad applicarsi il Piano Generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 12/10/2009.

Articolo 19 – Responsabile del canone in materia di diffusioni pubblicitarie

1. Al Responsabile della gestione del canone in materia di diffusioni pubblicitarie sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo. Il Responsabile della gestione del canone è nominato con atto di Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, ai sensi del precedente art. 3, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 20 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del

traffico. Oggetto del Piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 21 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

Articolo 22 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 23 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al precedente articolo 4 comma 7, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
2. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 32, si considera annuale o permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 24 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio

indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.

2. Fermo restando il disposto del comma 818, dell'articolo 1 della Legge 160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è dovuto al Comune in tutti i casi in cui la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province per cui le stesse abbiano istituito il canone di cui alla lettera a) del comma 819 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
3. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

Articolo 25 - Soggetto passivo per le diffusioni pubblicitarie

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 26 - Modalità di applicazione del canone per le diffusioni pubblicitarie.

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al metro quadrato superiore; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Articolo 27 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, di un'attività di commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, ad eccezione dell'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati. Le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

Articolo 28 - Criteri per la determinazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe. Le esposizioni pubblicitarie, annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. La graduazione del canone dovuto è effettuata in base alla tariffa standard stabilita, sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione in relazione ai seguenti criteri:
 - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
 - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1 mq e 5 mq.
 - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5 mq. e 8 mq.;
 - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8 mq.
5. Per l'esposizione pubblicitaria effettuata in forma luminosa o illuminata il canone, come determinato dal precedente comma 4, è dovuto in relazione alla tipologia di

esposizione ed alla categoria di appartenenza ed è maggiorato secondo la percentuale definita nella delibera di Giunta Comunale che approva le tariffe.

Articolo 29 – Versamento del canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Il versamento deve essere effettuato, ai sensi di legge, tramite bollettino di pagamento conforme al PAGOPA, entro il 31 marzo di ogni anno. Annualmente la Giunta Comunale con proprio atto può fissare un diverso termine di versamento per tutti o per specifiche categorie di contribuenti qualora interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare ovvero giornaliere e temporanee, l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione ed in ogni caso prima dell'inizio della diffusione pubblicitaria.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad €. 1.500,00, può essere corrisposto, a richiesta dell'interessato, in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Articolo 30 - Accertamento e riscossione coattiva per diffusioni pubblicitarie

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 31 – Rimborsi per le diffusioni pubblicitarie

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 32 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni diffusioni pubblicitarie.

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.

2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale relativo alla gestione delle entrate tributarie.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 33 - Pubblicità effettuata con veicoli in genere

1. Per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il canone dovuto è stabilito con deliberazione della Giunta Comunale. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Si precisa che ogni sosta, ancorché inferiore alle due ore deve avvenire ad una distanza non inferiore a 500 metri tra un punto e l'altro.
4. Il canone è dovuto al Comune in cui il soggetto proprietario del veicolo ha la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Articolo 34 - Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 35 – Riduzioni del canone per le diffusioni pubblicitarie.

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto del 50%:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Articolo 36 - Esenzioni dal canone per le diffusioni pubblicitarie

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente all'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;

- h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI -

Articolo 37 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 12/10/2009.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è stabilita dal sopracitato piano.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è stabilita dal sopracitato piano.

Articolo 38 - Servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Solarolo costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Articolo 39 - Impianti privati per affissioni dirette

1. Il Comune può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

Articolo 40 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a

sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il gestore del servizio ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita. In tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. È tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
10. Presso l'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio e l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni.

Articolo 41 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti, unica per tutte le zone del territorio comunale, è quella prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
3. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70 x 100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione è pari a 10 giorni.
4. Il canone per l'affissione è maggiorato nei seguenti casi:
 - a) per richieste di affissione di manifesti inferiori a cinquanta fogli;
 - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli;
 - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli.

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c) sono stabilite nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 42 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 32 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 24 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x 100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

Articolo 43 - Riduzione del canone sulle pubbliche affissioni.

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
 - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari;
2. I manifesti di cui al precedente comma 1, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale.

Articolo 44 - Esenzione dal canone sulle pubbliche affissioni.

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Solarolo e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 45 - Pagamento del canone

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, tramite bollettino di pagamento PAGOPA;

Articolo 46 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 47 – Disposizioni generali per occupazioni di suolo pubblico

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono disciplinate altresì, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.
3. Le occupazioni si dividono in annuali o permanenti e giornaliere o temporanee:
 - a) sono annuali o permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono giornaliere o temporanee le occupazioni, anche se continuative, di durata inferiore all'anno.
4. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 48 – Responsabile del canone in materia di occupazioni di suolo pubblico

1. Al Responsabile della gestione del canone in materia di occupazioni di suolo pubblico sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo. Il Responsabile della gestione del canone è nominato con atto di Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, ai sensi del precedente art. 3, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 49 - Soggetto passivo occupazioni suolo pubblico

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 50 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito verbale di constatazione. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la

rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.

3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 62, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 51 - Durata dell'occupazione.

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 19 (diciannove), salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

Articolo 52 - Criteri per la determinazione del canone per l'occupazione suolo pubblico.

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione del canone dovuto è effettuata in base alla tariffa standard stabilita sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti e le tariffe si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
6. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie per ogni giorno di occupazione in base alle tariffe e coefficienti moltiplicatori previsti nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 53 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie.
2. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria (Centro storico perimetrato dalle vecchie mura di cinta con ingresso lato interno) viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria (Centro Urbano) è ridotta in misura del 65% per cento rispetto alla 1^a categoria. La tariffa per le strade di 3^a categoria (tutta la restante parte del territorio comunale) è ridotta in misura del 35% per cento rispetto alla 1^a categoria.
3. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento al canone corrispondente alla categoria più elevata.

Articolo 54 - Modalità di applicazione del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo il canone annuo è ridotto ad un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburante, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.
6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, moltiplicata per la tariffa forfetaria

prevista dall'art. 1 comma 831 della Legge n. 160/2019 e dalla delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il canone è dovuto non solo dal titolare della concessione, ma anche dai soggetti che occupano, anche in via mediata, le stesse reti. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno.

Articolo 55 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico e per i quali non sia stato richiesto apposito cartello segnaletico di divieto di sosta sull'area antistante gli accessi medesimi, ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada.
5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 56 - Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.

1. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato (occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni) oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di

infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni.

3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) durata minima 6 anni;
 - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 (novanta) giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata.
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1, legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura, si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 (novanta) giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.

Articolo 57 – Riduzioni del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

1. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte:
 - a) ad un quarto, per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo;
 - b) dell'80%, per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
 - c) dell'80%, per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri.

Articolo 58 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti.

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione. L'importo del canone viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato, ai sensi di legge, tramite bollettino di pagamento conforme al PAGOPA, entro il 31 marzo di ogni anno. Annualmente la Giunta Comunale con proprio atto può fissare un diverso termine di versamento per tutti o per specifiche categorie di contribuenti qualora interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.
5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad €. 258,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

Articolo 59 - Versamento del canone per le occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione comunque prima dell'inizio dell'occupazione.

2. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. È ammessa la possibilità del versamento in rate che possono avere scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 novembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 258,00. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il versamento del canone deve essere effettuato, ai sensi di legge, tramite bollettino di pagamento conforme al PAGOPA. Annualmente la Giunta Comunale con proprio atto può fissare un diverso termine di versamento per tutti o per specifiche categorie di contribuenti qualora interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 60 - Accertamento e riscossione coattiva

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 61 – Rimborso del canone per le occupazioni di suolo pubblico.

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi legali.

Articolo 62 - Maggiorazioni - Indennità - Sanzioni.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento è notificato al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune procede alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le indennità e maggiorazioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019.

6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale relativo alla gestione delle entrate tributarie.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.

Articolo 63 - Esenzioni dal canone per le occupazioni suolo pubblico.

1. Sono esenti dal canone:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
- c) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- d) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- e) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
- f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g) le occupazioni realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- h) le occupazioni realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale o rastrelliere al servizio del cittadino;
- i) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
- j) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
- k) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
- l) gli allacciamenti per acqua potabile ad uso domestico e gli allacciamenti ad impianti di erogazione dei pubblici servizi;
- m) gli impianti di teleriscaldamento.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 64 – Disposizioni generali

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. I mercati settimanali a Solarolo si svolgono nelle seguenti giornate e ubicazioni:
 - Mercato cittadino del Giovedì in Via Bassani con n. 6 posteggi;
 - Mercato cittadino del Giovedì in Piazza Garibaldi con n. 11 posteggi;
 - Mercato cittadino del Giovedì in Piazza Gonzaga con n. 5 posteggi;
3. Gli operatori possono entrare nell'area mercatale solo all'orario previsto dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia.
4. Negli orari previsti dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia non possono circolare mezzi all'interno dell'area mercatale. Fanno eccezione i mezzi di soccorso e gli spuntisti; questi ultimi, però, possono accedere solo entro le ore previste dalla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia.
5. All'orario fissato nella regolamentazione dei mercati a cui si rinvia tutta l'area mercatale, per consentirne la pulizia, deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.
6. Il mercato è organizzato in posteggi modulari delimitati da segni/chiodi. Il camion e le bancarelle espositive della merce debbono essere posizionati all'interno del perimetro delineato dai segni/chiodi.
7. I camion che, a causa delle dimensioni, non possono essere posizionati all'interno del posteggio, dovranno essere parcheggiati al di fuori dell'area mercatale e in luoghi in cui la sosta sia consentita, fatte salve le eventuali deroghe.
8. I posteggi devono essere utilizzati in conformità alla regolamentazione dei mercati a cui si rinvia. L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere posizionato ad un'altezza minima dal suolo tale da non arrecare pregiudizio a terzi.
9. È fatto d'obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo sia le norme previste dalla regolamentazione dei mercati, che tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria.
10. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni a partire dalle ore 8.30 e fino alle ore 8.45 sono assegnati giornalmente ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all'autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggior anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese.
11. L'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni di legge e delle limitazioni disposte dalla regolamentazione comunale.
12. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in una festività infrasettimanale, il mercato non verrà di norma effettuato, fatta eccezione per le deroghe che potranno essere disposte.

Articolo 65 - Responsabile del canone relativo alle aree mercatali

1. Al Responsabile della gestione del canone relativo alle aree mercatali sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone medesimo. Il Responsabile della gestione del canone è nominato con atto di Giunta Comunale.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente capo a terzi, ai sensi del precedente art. 3, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 66 - Domanda di occupazione

Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalle leggi, dalla regolamentazione dei mercati e da quanto stabilito nel CAPO I del presente Regolamento.

Articolo 67 - Criteri per la determinazione del canone

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare), nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
2. Per le occupazioni realizzate in occasione dei mercati settimanali, rionali, stagionali, il canone da applicare agli operatori commerciali non titolari di posto fisso (spuntisti) è ridotto nella misura nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.
3. Per le occupazioni realizzate in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati straordinari il canone è aumentato nella misura nella misura prevista nella delibera delle tariffe approvata dalla Giunta Comunale.

Articolo 68 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come indicato al precedente articolo 53 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

Articolo 69 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni.

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. L'importo del canone assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 70 - Occupazioni abusive delle aree mercatali.

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 62 del presente Regolamento.

Articolo 71 - Soggetto passivo delle aree mercatali.

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.

2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 72 - Versamento del canone per le aree mercatali.

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione qualora l'importo dovuto per i giorni di occupazione dell'anno solare in corso sia inferiore a euro 250,00. È consentito il versamento in rate trimestrali anticipate di pari importo scadenti il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 30 novembre qualora l'importo dovuto sia superiore ad € 250,00.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio della concessione/autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro mediante versamento con bollettino PAGOPA o su apposito conto corrente postale intestato al Comune in base a quanto stabilito dall'articolo 2-bis del D.L. 22 ottobre 2016 n° 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n° 255.
5. Per le occupazioni di cui al comma 2 del precedente articolo 67, il versamento del canone deve essere effettuato al momento dell'assegnazione del posteggio.

Articolo 73 - Accertamento e riscossione coattiva.

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo sono effettuati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792, della legge n. 160 del 2019 e sulla base della regolamentazione comunale in vigore.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 74 – Rimborsi del canone per le occupazioni su aree mercatali.

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

Articolo 75 - Indennità - Maggiorazioni - Sanzioni per occupazioni su aree mercatali.

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali tempo per tempo vigenti.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.

3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 23 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.
7. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi non supera € 12,00.
6. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo I e Capo IV del presente Regolamento.

Articolo 76 - Norme finali e transitorie

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L. 160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Per le autorizzazioni e concessioni di cui al precedente comma relative alle occupazioni del suolo pubblico si applicano le tariffe al fine di tenere conto di quanto già versato per la quota una tantum del canone patrimoniale precedentemente in vigore.
3. Il presente regolamento si applica anche alle domande di autorizzazione e concessione non evase alla data di entrata in vigore del regolamento.
4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi dell'articolo 11, commi 3, 4, 5 e 6 del presente regolamento.
5. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
6. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
7. Il presente regolamento entra in vigore a seguito della sua approvazione in Consiglio Comunale e produce i suoi effetti dall'1/1/2021.



COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

VISTO DEL FUNZIONARIO

Proposta n. 2021 / 25

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Il Responsabile del Servizio

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;
- attestata, con l'apposizione del visto di regolarità, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario e economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;
- preso atto di quanto previsto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; appone il visto di regolarità a conclusione del procedimento istruttorio svolto.

Lì, 17/03/2021

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO COMPETENTE
VENIERI ANDREA**
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Proposta n. 2021 / 25

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Il Dirigente del Settore

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con l'apposizione del parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 17/03/2021

IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DELEGATO
RANDI CRISTINA

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Proposta n. 2021 / 25

del SETTORE FINANZIARIO CONFERITO ALLA UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021.

Il Responsabile del Servizio economico-finanziario

- richiamati i commi 5 e 10 dell'art. 28 del Regolamento generale di organizzazione degli uffici e dei servizi dell'Unione della Romagna Faentina che prevedono la competenza del personale dell'Unione ad intervenire sugli atti di cui il Comune sia ancora competente, benché la funzione sia stata conferita;

- attestata, con la sottoscrizione del presente parere, l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013;

- per i fini di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, considerato che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e ha riflessi diretti sul Bilancio dell'Ente in quanto disciplinante l'applicazione di una specifica entrata patrimoniale comunale;

esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in ordine alla regolarità contabile.

Lì, 17/03/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
RANDI CRISTINA**

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI SOLAROLO

Provincia di Ravenna

Certificato di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 14 del 31/03/2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE UNICO MERCATALE (LEGGE 160/2019) - DECORRENZA 1 GENNAIO 2021..

Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni consecutivi dal 06/04/2021 al 21/04/2021.

Dalla Residenza Municipale, li 06/04/2021

Li, 06/04/2021

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FONTANELLI CESARINA**

(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)